

MA QUALE "FLAT TAX", L'ITALIA NE HA GIÀ TROPPE

di PHILIP LAROMA JEZZI A PAG. 13

IN ITALIA CI SONO GIÀ TROPPE "FLAT TAX"

di PHILIP LAROMA JEZZI

Immaginiamo che la sostituzione dell'attuale sistema di tassazione progressiva con un'imposta proporzionale unica (una "flat tax") del 15-20% proposta dai partiti di centrodestra sia sostenibile, nel senso che essa non imponga tagli al welfare tali da far riversare milioni di persone in piazza, e utile a incidere sul problema principale che ha l'Italia, ridurre la disoccupazione e aumentare la domanda interna. Si tratta di un'ipotesi del tutto irrealistica; ma tant'è.

LA "FLAT TAX", in realtà, in Italia, c'è già, ma si applica ai soli redditi aventi un capitale alle spalle. Quindi, non ne beneficiano i lavoratori (dipendenti e autonomi) e gli imprenditori individuali o soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice. Se investo il mio capitale in una Srl o in una Spa, il reddito generato sarà soggetto a una tassazione flat del 24%. Solo se, quando e nella misura in cui tale reddito sia distribuito al socio, esso verrà ulteriormente sottoposto all'aliquota fissa del 26%, portando la tassazione proporzionale definitiva al 43,76% (24% + 26% dell'utile distribuibile pari al 76%), a meno che la mia partecipazione superi certe soglie (20% del capitale o 25% dei voti in assemblea), nel qual caso scatta la tassazione progressiva Irpef, peraltro in via di superamento con allineamento al 26%, stando alla legge di bilancio 2018.

La ricchezza societaria può essere acquisita dal socio anche per vie diverse dalla distribuzione del dividendo: ciò accade quando costui venda la propria partecipazione conseguendo un capital gain, differenza tra il capitale iniziale investito e il prezzo ottenuto

alla vendita della partecipazione. Il *capital gain* dalla vendita di partecipazioni in società non quotate è tassato flat all'8%: la convenienza di questa opzione viene meno nelle ipotesi molto rare nelle quali la plusvalenza sia più o meno pari al valore della partecipazione.

Se investo il mio capitale in Borsa o lo lascio sul conto corrente, i proventi sono soggetti a una *flat tax* del 26%. Se investo il mio capitale in immobili abitativi, i canoni di locazione sono tassati flat al 21%. Se poi sono stato residente all'estero per 9 degli ultimi 10 anni e mi trasferisco in Italia, posso decidere di corrispondere una *flat tax* di 100.000 euro e non subire alcuna tassazione ulteriore sui miei redditi conseguiti fuori dal territorio nazionale. Questi sono solo alcuni degli esempi nei quali - spesso per attrarre capitali o evitare la loro fuga - si è scelto di sottrarre certi redditi dall'area della progressività.

IL PROBLEMA è che questa gratifica riguarda solo la "nuova" ricchezza che abbia alle spalle una "vecchia" ricchezza, ossia un patrimonio, magari conseguito per via ereditaria o per donazione (il che richiama la necessità equitativa dell'imposta sulle successioni, come ricorda l'ultimo numero dell'*Economist*).

Quando il reddito, invece, è di fonte lavorativa, la progressività non conosce eccezioni.

Qualcuno deve aver interpretato il combinato disposto dell'articolo 1 della Costituzione ("L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro") e dell'articolo 53, secondo comma ("Il sistema tributario è informato a criteri di progressività") nel senso che la progressività alla quale deve informarsi il sistema tributario si fonda es-

clusivamente sulla tassazione del lavoro.

Fin qui la discriminazione qualitativa (redditi di lavoro vs redditi da capitale). Poi c'è la discriminazione quantitativa, ossia interna agli stessi redditi da lavoro (redditi bassi vs redditi alti). Mentre è indubbio che i redditi medio alti andrebbero a beneficiare di un allineamento verso il basso dell'aliquota, il vantaggio per quelli bassi è tutto da dimostrare e dipende dal sistema delle detrazioni e deduzioni.

PIÙ CHE ANDARE verso la flat tax, occorre riformare l'Iva che, essendo già flat, colpisce in modo indiscriminato i consumatori, indipendentemente cioè dalla loro capacità di acquisto. La differenziazione delle aliquote in ragione della natura dei beni, necessari o voluttuari, è già presente nella disciplina Iva, ma dovrebbe essere potenziata. Inoltre, servono ulteriori forme di detrazione dall'Irpef di spese comprensive di Iva sostenute per acquistare beni e servizi, come già avviene per le spese di ristrutturazione edilizia. Misure come queste, auspicate dalla maggioranza dei contribuenti, vanno tutte nella direzione dell'aumento della progressività e personalità dell'imposizione, non in quella di una sua sorda neutralità. La discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione - e dall'art. 53 che ne costituisce la declinazione tributaria - non si attua solo trattando diversamente situazioni uguali, ma anche - e questo sarebbe il caso della flat tax - trattando situazioni diverse in modo uguale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

